

Esente dal contributo unificato

N. 673/14 REG.PROV.CAU.
N. 04974/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4974 del 2013, proposto da:

Alfonso Petta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Esposito e Paola Faiella, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania, Napoli;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Maria Cristina Naimoli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto generale di approvazione della graduatoria definitiva, in ordine al concorso contraddistinto col codice AO33 - prot. n. AOODRCA6361/U/4, pubblicato sul sito il 28.8.2013;
- del verbale di valutazione titoli del 31.7.2013 e del verbale del 19.8.2013 con cui la commissione ha redatto verbale delle operazioni finali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, alla luce dei motivi di gravame e del contegno omissivo serbato dall'amministrazione in ordine agli incombenti istruttori disposti con ordinanze n. 15/2014 e n. 371/2014, la domanda cautelare di parte ricorrente deve essere accolta ai fini del riesame da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che, entro e non oltre giorni



30 dalla notifica o dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà rideterminarsi in ordine al punteggio riconosciuto al ricorrente alla luce delle censure dedotte;

Considerato che occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria concorsuale di cui si controverte, siccome titolari di situazioni giuridiche suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del ricorso;

- l'integrazione del contraddittorio potrà avvenire per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm. e dell'art. 150 cod. proc. civ.;

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici

proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione competente (nel caso di specie, hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami) dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria de qua: in calce dovrà essere riportato il seguente avviso:

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del n. R.G. nella sottosezione “Ricerca ricorsi” presente all'interno della pagina web relativa al T.A.R. Campania, Napoli”;

- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet dell'amministrazione scolastica con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di



giorni 15 (quindici) dal termine predetto (30 gg.): il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):

- accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in parte motiva;
- ~~X~~ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- fissa l'udienza pubblica per il giorno 5 novembre 2014;
- compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente


Renata Emma Ianigro, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24 APR. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA**

E' copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge

Sono fogli..... *cinque*

9 MAG 2014

Napoli, li.....

Il Collaboratore di Cancelleria

